



13574 - 19

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

ANDREA MONTAGNI	- Presidente -	Sent. n. sez. 123/2019
DONATELLA FERRANTI		UP - 16/01/2019
VINCENZO PEZZELLA		R.G.N. 27475/2018
ALESSANDRO RANALDI	- Relatore -	Motivazione Semplificata
DANIELE CENCI		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 07/02/2018 della CORTE APPELLO di SALERNO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
uditio il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA
che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio

uditio il difensore

E' presente come sostituto processuale con delega depositata in aula dell'avvocato

I (omissis) del foro di CASTROVILLARI in difesa di:

(omissis) l'avv (omissis) FORO ROMA il quale si riporta.

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 7.2.2018 la Corte di appello di Salerno, giudicando in sede di rinvio, ha confermato la sentenza del primo giudice in punto di responsabilità di (omissis) per il reato di cui all'art. 171-ter, comma 1 lett. c), legge n.633/41, perché, ai fini di lucro, faceva ascoltare in pubblico, nella discoteca denominata "(omissis)", riproduzioni musicali abusive.

La sentenza rescindente della Cassazione aveva devoluto al giudice di rinvio di stabilire se all'imputato potesse essere riconosciuta l'attenuante del fatto di particolare tenuità di cui al comma 3 del citato art. 171-ter.

La Corte territoriale ha ritenuto di escludere la tenuità del fatto, tenuto conto del numero e del valore non irrisorio dei supporti musicali riprodotti.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.) quanto segue.

I) Violazione e inosservanza dell'art. 131-bis cod. pen., stante la sussistenza di tutti i presupposti e delle condizioni per l'applicazione, nel caso di specie, della citata causa di non punibilità.

II) Violazione e falsa applicazione dell'art. 171-ter n. 3 legge n. 633/41 e illogicità della motivazione sul punto.

Denuncia l'illogicità della motivazione addotta dalla Corte territoriale per escludere l'invocata attenuante, trattandosi di supporti cd e dvd chiaramente obsoleti e quindi di scarso valore.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Quanto al motivo sub I), va osservato che la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in Cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore - come nel caso di specie - alla data della deliberazione della sentenza impugnata (Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018, Sarr, Rv. 27278901); né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità.

3.2. Il motivo sub II) è manifestamente infondato, oltre che generico, atteso che la sentenza impugnata ha motivatamente escluso la particolare tenuità del fatto sulla scorta dell'elevato numero di supporti riprodotti all'interno di una discoteca. Si tratta di una ponderata e logica valutazione di merito, come tale insindacabile in cassazione.



4. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 16 gennaio 2019

Il Consigliere estensore

Alessandro Ranaldi

Il Presidente

Andrea Montagni

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 28 MAR. 2019



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Irene Caliendo